

politico, ma l'amicizia⁶ è la sua stessa forma animatrice⁷. Esso tende verso una comunione realmente umana e liberamente realizzata. Vive della dedizione delle persone umane e del loro dono di sé; queste sono pronte a consacrargli la loro esistenza, le loro sostanze e il loro onore. Il senso civico è fatto di un tal senso di dedizione e di vicendevole amore così come del senso della giustizia e della legge.

L'uomo, tutto quanto l'uomo — non già però *in ragione* di tutta quanta la sua persona e di tutto ciò che egli è e possiede — fa parte della società politica. E perciò tutte le sue attività comunitarie, come anche le sue attività personali, importano al tutto politico. Come abbiamo già notato, una comunità nazionale di grado umano superiore prende forma spontaneamente in virtù dell'esistenza stessa del corpo politico, integrandosi di rimando nella sostanza di quest'ultimo. Niente, nell'ordine della causalità materiale, è più essenziale alla vita e alla conservazione del corpo politico di quanto lo sia l'energia accumulata e la continuità storica di questa comunità nazionale da lui stesso generata. Con ciò dobbiamo intendere innanzitutto un'eredità di strutture accettate e indiscutibili, di costumi e di sentimenti comuni profondamente radicati che fanno entrare nella stessa vita sociale qualcosa dei dati fisici determinati dalla natura, e della forza vitale inconscia propria degli organismi vegetativi. Al che si aggiungono una comune esperienza ereditaria e gl'istinti morali e intellettuali che costituiscono una sorta di saggezza empirica e pratica, assai più profonda, densa e vicina al complesso e

⁶ Nel senso filosofico-aristotelico di «amore di benevolenza», distinto dall'«amore di concupiscenza», e caratterizzato dalla ricerca del bene altrui anziché del proprio, e dalla comunanza di vita e di ideali (n.d.t.).

⁷ Cfr. G.B. Phelan, *Justice and Friendship*, nel *Maritain Volume* del «Thomist», Sheed & Ward, New York 1943.

segreto dinamismo della vita umana che non qualsiasi costruzione artificiale della ragione.

Non solo la comunità nazionale, come anche tutte le comunità di grado subordinato, è compresa in tal modo nella superiore unità del corpo politico; ma il corpo politico racchiude altresì nella sua superiore unità i gruppi famigliari, i cui diritti e le cui libertà essenziali gli sono anteriori, e una molteplicità di altre società particolari che procedono dalla libera iniziativa dei cittadini e dovrebbero essere autonome quanto più possibile. Tale è l'elemento del pluralismo inerente a ogni società effettivamente politica. La vita famigliare, economica, culturale, educativa, non ha minore importanza della vita politica per l'esistenza stessa e per la prosperità del corpo politico. Tutte le specie di leggi, dalle regole di gruppo spontanee e informulate fino al diritto consuetudinario e alla legge nel pieno senso del termine, contribuiscono all'ordine vitale della società politica. Dato che nella società politica l'autorità va dal basso all'alto, attraverso la designazione da parte del popolo, è normale che tutto il dinamismo dell'autorità nel corpo politico si componga di autorità parziali e particolari scaglionanti a piani sovrapposti fino all'autorità suprema dello Stato. Infine, il bene pubblico e l'ordine generale della legge sono parti essenziali del bene comune del corpo politico, ma questo bene comune ha delle implicazioni assai più vaste e più ricche e più concretamente umane, giacché è per natura la buona vita umana della moltitudine, ed è comune in pari tempo al *tutto* e alle *parti*, vale a dire alle persone alle quali si ridistribuisce e che devono beneficiarne. Il bene comune non è soltanto la somma delle utilità e dei servizi pubblici che l'organizzazione della vita comune presuppone, come un sano regime fiscale, una forza militare di sufficiente potenza, il complesso delle giuste leggi, dei buoni costumi e delle sagge istituzioni che conferiscono una

sua struttura alla società politica, il retaggio delle sue grandi memorie storiche, dei suoi simboli e delle sue glorie, delle sue vive tradizioni e dei suoi tesori culturali. Il bene comune implica altresì l'integrazione sociologica di tutto ciò che vi è di coscienza civica, di virtù politiche e di senso della legge e della libertà, di attività, di prosperità materiale e di ricchezze spirituali, di sapienza ereditaria inconsciamente operante, di rettitudine morale, di giustizia, di amicizia, di felicità, di virtù e di eroismo nella vita individuale dei membri del corpo politico, nella misura in cui tutte queste cose sono, in un certo modo, comunicabili e fanno ritorno a ciascun membro, aiutandolo a perfezionare la propria vita e la propria libertà di persona, e costituiscono nel loro complesso la buona vita umana della moltitudine⁸.

5. Lo Stato

Secondo questa enumerazione dei tratti essenziali del corpo politico si vede come il corpo politico sia diverso dallo Stato. Lo Stato è solo quella parte del corpo politico il cui fine specifico è di mantenere la legge, di promuovere la prosperità comune e l'ordine pubblico, e di amministrare gli affari pubblici. Lo Stato è una parte specializzata negli interessi del tutto⁹. Non è un uomo o un gruppo di uomini: è un insieme di istituzioni che si combinano per formare una macchina regolatrice che occupa il vertice della società: questa sorta di opera d'arte è stata costruita dal-

⁸ Cfr. il nostro volume *La personne et le bien commun*, Desclée de Brouwer, Paris 1947 (trad. it. *La persona umana e il bene comune*, Morcelliana, Brescia 1973).

⁹ H. Laski ha definito lo Stato come una corporazione di servizio pubblico (*A Grammar of Politics*, Allen & Unwin, London 1935, p. 69).

l'uomo, utilizza cervelli umani ed energie umane e non è nulla senza l'uomo, ma costituisce una incarnazione superiore della ragione, una permanente sovrastruttura impersonale, il cui funzionamento può dirsi razionale al secondo grado, in quanto in essa l'attività della ragione, legata alla legge e a un sistema di regole universali, è più astratta, più spoglia delle contingenze dell'esperienza e dell'individualità, più impietosa, altresì, di quanto non sia nelle nostre esistenze individuali.

Lo Stato non è la suprema incarnazione dell'Idea, come pensava Hegel; lo Stato non è una specie di superuomo collettivo; esso non è che un organo abilitato a usare il potere e la coercizione, e composto di esperti o di specialisti dell'ordine e del benessere collettivo: è uno strumento al servizio dell'uomo. Mettere l'uomo al servizio di questo strumento è una perversione politica. La persona umana in quanto individuo è per il corpo politico, e il corpo politico è per la persona umana in quanto persona. Ma a nessun titolo l'uomo è per lo Stato. Lo Stato è per l'uomo. Quando diciamo che lo Stato è la parte superiore del corpo politico, questo vuol dire che esso è superiore agli altri organi o parti collettive di questo corpo, ma non vuol dire che è superiore al corpo politico stesso. La parte, come tale, è inferiore al tutto. Lo Stato è inferiore al corpo politico in quanto questo è il tutto, ed è al servizio del corpo politico in quanto tutto. Lo Stato è anche la *testa* del corpo politico? Non lo possiamo dire, poiché nell'essere umano la testa è lo strumento di potenze spirituali come l'intelligenza e la volontà che il corpo intero deve servire; mentre le funzioni esercitate dallo Stato sono al servizio del corpo politico, e non il contrario.

La teoria che ho testé riassunta e che considera lo Stato come parte o strumento del corpo politico, subordinato a questo e investito dell'autorità superiore non già in virtù

Warnkönig, dal 1780 a oggi almeno otto nuovi sistemi di legge naturale hanno fatto la loro comparsa alla fiera dei libri di Lipsia. Perciò l'ironica osservazione di Jean-Paul Richter non contiene alcuna esagerazione: Ogni fiera e ogni guerra danno alla luce una nuova legge naturale »⁵. Questa filosofia dei diritti conduce peraltro, dopo Rousseau e Kant, a trattare l'individuo come un dio e a fare di tutti i diritti che gli vengono attribuiti i diritti assoluti e illimitati di un dio.

Quanto a Dio stesso, dal diciassettesimo secolo in poi non era stato che un supremo garante di questo triplice assoluto per sé sussistente: la Natura, la Ragione, la Legge naturale — la quale avrebbe continuato a mantenere il suo imperio sugli uomini anche ammesso che Dio non esistesse. Cosicché alla fine la Volontà umana o la Libertà umana, anch'esse elevate a una propria sussistenza platonica in quel mondo intelligibile, pur se inaccessibile, che Kant ha ereditato da Leibniz, dovevano praticamente sostituire Dio in quanto fonte e origine suprema della legge naturale. La legge naturale doveva essere dedotta dalla pretesa autonomia della Volontà (esiste una nozione autentica dell'autonomia, quella di san Paolo; ma disgraziatamente il diciottesimo secolo l'aveva dimenticata). I diritti della persona umana dovevano trovare il loro fondamento nell'affermazione che l'uomo non è sottoposto a nessun'altra legge al di fuori di quella della propria volontà e della propria libertà. « Una persona — scriveva Kant — non è soggetta ad altre leggi che non siano quelle che essa dà a se stessa (sia da sola, sia in unione con altre persone) »⁶. In altre parole, l'uomo non deve « obbedire che a se stesso », come ha detto Jean-Jacques Rousseau, perché qualsiasi norma o regola che ema-

⁵ Rommen, *Die ewige Wiederkehr...*, p. 106.

⁶ *Fondazione della metafisica dei costumi*, IV, 24.

nasse dal mondo della natura (e in ultima analisi dalla sapienza creatrice) distruggerebbe in pari tempo la sua autonomia e la sua suprema dignità.

Questa filosofia non ha stabilito alcun solido fondamento per i diritti della persona umana, perché nulla può fondarsi sull'illusione: ha invece compromesso e dissipato tali diritti perché ha condotto gli uomini a concepirli come diritti in se stessi divini, e pertanto infiniti, che sfuggono a ogni norma oggettiva, che rifiutano ogni limitazione imposta alle rivendicazioni dell'io, e che in definitiva esprimono l'indipendenza assoluta del soggetto umano e un preteso diritto assoluto — appartenente per ipotesi a tutto ciò che vi è nel soggetto umano per il solo fatto di esservi — a dispiegare le sue possibilità preferite a spese di tutti gli altri esseri. Quando gli uomini così istruiti si son trovati a urtare da ogni parte contro l'impossibile, hanno finito col credere alla bancarotta dei diritti della persona umana. Alcuni di essi si sono rivoltati contro tali diritti con un furore da schiavisti; altri hanno continuato a invocarli, mentre nel profondo della coscienza si sentivano in preda a una tentazione di scetticismo che è uno dei sintomi più allarmanti della crisi che la nostra civiltà sta attraversando.

3. La legge naturale

Vogliamo cercare di ristabilire la nostra fede nei diritti dell'essere umano sulla base di una vera filosofia? Questa vera filosofia dei diritti della persona umana è fondata sul vero concetto della legge naturale considerata in una prospettiva ontologica, e in quanto trasmette attraverso le strutture e le esigenze essenziali della natura creata la sapienza dell'Autore dell'Essere.

Il concetto autentico della legge naturale è un'eredità del pensiero greco e del pensiero cristiano. Esso risale non solo a Grozio il quale, a dire il vero, incominciò a deformarlo, ma ancor prima di lui a Suárez e a Francisco de Vitoria; e più indietro ancora a san Tommaso d'Aquino (lui solo ha dato dell'argomento una dottrina del tutto coerente, sfortunatamente espressa in un vocabolario non chiarito a sufficienza⁷, per cui i suoi tratti più profondi furono rapidamente trascurati e misconosciuti); e ancor prima a sant'Agostino e ai Padri della Chiesa, e a san Paolo (ricordiamo la frase di san Paolo: « Quando i pagani, che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi... »)⁸; e ancor prima a Cicerone, agli Stoici, ai grandi moralisti dell'antichità e ai suoi grandi poeti, in particolare a Sofocle. Antigone, la quale sapeva che, infrangendo la legge umana che l'avrebbe schiacciata, obbediva a un comandamento più alto, alle leggi non scritte e immutabili, è l'eterna eroina della legge naturale: poiché, come essa dice, quelle leggi non scritte non sono nate da un beneplacito di oggi o di domani, « e nessuno sa in qual giorno siano apparse »⁹.

⁷ In conseguenza, particolarmente, della diversità tra la terminologia del *Commentario alle Sentenze* e quella della *Somma teologica* (I-II, 94), dato che le espressioni precetti « primari » e « secondari » della legge naturale sono prese qui e là con denotazioni differenti. Il rispetto di san Tommaso per le espressioni consacrate dei giuristi è anch'esso causa di qualche discordanza, massime quando si tratta di Ulpiano.

⁸ San Paolo, *Rom.*, 2, 14.

⁹ « E non pensavo che i tuoi divieti fossero così potenti da permettere a un mortale di trasgredire altre leggi, le leggi non scritte, ma incrollabili, degli dèi! Non datano, quelle leggi, né da oggi né da ieri, e nessuno sa in qual giorno siano apparse. Potevo io dunque, per timore di chicchessia, espormi, violandole, alla vendetta degli dèi? » (Sofocle, *Antigone*, II).

a) Il primo elemento (ontologico) della legge naturale ①

Non avendo qui il tempo di discutere del nonsense (è sempre possibile trovare filosofi di notevole intelligenza, senza parlare di Bertrand Russell, che sanno difenderli nel modo più brillante), considero come pacifico che esiste una natura umana, e che questa natura umana è identica in tutti gli uomini. Considero altresì come pacifico che l'uomo è un essere dotato di intelligenza e che, in quanto tale, agisce avendo un'idea di ciò che fa, e quindi col potere di determinarsi da solo i fini da perseguire. D'altra parte, possedendo una natura o struttura ontologica che è un luogo di necessità intelligibili, l'uomo ha dei fini che corrispondono necessariamente alla sua costituzione essenziale e che sono gli stessi per tutti — così come tutti i pianoforti, per esempio, qualunque sia la loro marca partecolate e in qualunque posto si trovino, hanno lo scopo di produrre suoni che siano giusti. Se non danno questi suoni, o devono essere accordati, oppure bisognerà sbarazzarsene in quanto non valgono nulla. Ma poiché l'uomo è dotato di intelligenza e determina a se stesso i propri fini, spetta a lui di accordare se stesso coi fini necessariamente esigiti dalla natura umana. Questo significa che, in virtù appunto della natura umana, esiste un ordine o una disposizione che la ragione umana può scoprire, e secondo la quale la volontà umana deve agire per essere in concordanza coi fini essenziali e necessari dell'essere umano. La legge non scritta, ossia la legge naturale, non è altro che questo.

L'esempio del quale or ora mi sono servito, prendendolo dal mondo degli oggetti costruiti dall'uomo, era di proposito rudimentale e provocante: lo stesso Platone, d'altra parte, non ha forse fatto ricorso all'idea di un'opera qualsiasi dell'arte umana, come l'idea del letto o quella della

genze immutabili in essa radicate. Non voglio dire che la regola appropriata per ogni possibile situazione umana sia contenuta nell'essenza umana, a quel modo che Leibniz credeva che ogni avvenimento verificatosi nella vita di Cesare fosse contenuto in anticipo nell'idea di Cesare. Le situazioni umane sono qualcosa di esistenziale. Né le situazioni stesse né le loro appropriate regolazioni sono contenute in anticipo nell'essenza dell'uomo. Dirò invece che esse pongono delle questioni a questa essenza. Una data situazione, per esempio la situazione di Caino in rapporto ad Abele, implica una relazione con l'essenza dell'uomo, e l'eventuale assassinio dell'uno da parte dell'altro è incompatibile con i fini e con la formula di attività (conformità alla ragione) di tale essenza. Quello è rifiutato da questa. Il divieto dell'omicidio è così fondato sull'essenza dell'uomo, e da essa esigito. Il precetto: non ucciderai, è un precetto della legge naturale. Ciò lo si vede in modo riflesso dal fatto che un fine primordiale e assolutamente generale della natura umana è di rispettare il proprio essere nelle sue membra, in quell'esistente che è una persona, e un universo a se stesso; e dal fatto che l'uomo, per ciò stesso che è uomo, ha diritto alla vita.

Supponiamo un caso o una situazione assolutamente nuovi, senza precedente nella storia umana. Supponiamo, per esempio, che quello che noi oggi chiamiamo *genocidio* sia nuovo quanto lo è la parola stessa. In base alle spiegazioni che abbiamo dato testé, questo possibile comportamento si porrà di fronte all'essenza umana come incompatibile coi suoi fini specifici e la sua formula di attività: in altre parole, come proibito dalla legge naturale. La condanna del genocidio da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite¹⁰ ha sanzionato la proibizione del crimine in

¹⁰ 11 dicembre 1948.

questione posta dalla legge naturale; il che non significa che questa proibizione facesse parte dell'essenza dell'uomo come non so che nota metafisica iscritta in essa da tutta l'eternità, né che fosse una nozione riconosciuta fin dall'origine dalla coscienza dell'umanità.

Per riassumere il tutto, diciamo che la legge naturale è qualcosa di ontologico e insieme di ideale. È qualcosa di ideale perché è fondata sull'essenza umana, sulla sua immutabile struttura e sulle necessità intelligibili da essa implicate. E è qualcosa di ontologico, perché l'essenza umana è una realtà ontologica che, d'altra parte, non esiste separatamente, ma in ciascun essere umano, dal che segue che la legge naturale risiede come un ordine ideale nell'essere stesso di tutti gli uomini esistenti.

In questa prima prospettiva, ovvero a riguardo dell'elemento ontologico fondamentale che essa implica, la legge naturale è coestensiva all'intero campo delle regolazioni morali naturali, a tutto il campo della moralità naturale.

Non solo le regole prime e fondamentali, ma anche le minimissime regole dell'etica naturale significano conformità alla legge naturale, quand'anche si tratti di obbligazioni o di diritti di cui forse oggi noi non abbiamo idea, e di cui gli uomini diverranno consapevoli in un lontano futuro.

Un angelo che conoscesse l'essenza umana nel suo modo angelico, e conoscesse tutte le possibili situazioni esistenziali dell'uomo, conoscerebbe la legge naturale nell'infinità della sua estensione. Ma questo non è il nostro caso. Anche se i teorici del diciottesimo secolo hanno potuto credere il contrario per quanto li riguardava.

b) Il secondo elemento (gnoseologico) della legge naturale

②

Arriviamo così al *secondo* elemento fondamentale da prendere in considerazione nella legge naturale, arriviamo cioè

alla legge naturale in quanto conosciuta, e perciò in quanto costituisce la misura effettiva della ragion pratica umana, la quale a sua volta è la misura degli atti umani.

La legge naturale non è una legge scritta. Gli uomini la conoscono con maggiore o minor difficoltà, secondo gradi diversi, e rischiando l'errore qui come altrove. La sola conoscenza pratica che tutti gli uomini abbiano naturalmente e infallibilmente in comune come un principio per sé evidente, intellettualmente percepito in virtù dei concetti in gioco, è che bisogna fare il bene e evitare il male. Questo è però il preambolo e il principio della legge naturale, non la legge naturale vera e propria. La legge naturale è l'insieme delle cose da fare e da non fare che discendono da quella premessa in maniera necessaria. Il fatto che nella determinazione di queste cose sia possibile ogni sorta di errori e di aberrazioni, indica soltanto che la nostra vista è debole, la nostra natura mal dirozzata, e che innumerevoli incidenti possono fuorviare il nostro giudizio. Montaigne osservava maliziosamente che, presso certi popoli, l'incesto e il ladrocinio erano considerate azioni virtuose. Pascal se ne scandalizzava. Tutto ciò non prova nulla contro la legge naturale, allo stesso modo che un errore di addizione non prova nulla contro l'aritmetica o che gli errori di certi popoli primitivi, per i quali le stelle erano dei buchi nella tenda che ricopriva il mondo, non provano nulla contro l'astronomia.

La legge naturale è una legge non scritta. La conoscenza che l'uomo ne possiede si è gradatamente accresciuta, a mano a mano che si sviluppava la sua coscienza morale. Questa si trovò dapprima in uno stato crepuscolare¹¹. Gli etno-

¹¹ Cfr. Raissa Maritain, *Histoire d'Abraham ou les premiers âges de la conscience morale*, Desclée de Brouwer, Paris 1947² (trad. it. *Storia di Abramo o le prime età della coscienza morale*, Massimo, Milano 1978).

logi ci hanno fatto sapere in quali strutture di vita tribale e in seno a quale magia di sogno allo stato di veglia essa si sia formata primitivamente. Ciò indica solo che la conoscenza che gli uomini hanno avuto dalla legge non scritta è passata attraverso varie forme e stati, più numerosi di quanto pensassero certi filosofi e teologi. Più ancora, fu necessario che Dio stesso intervenisse per aiutare la povera natura umana nella sua ricerca di questa legge. Poiché Dio ha parlato agli uomini, ha dato loro, per tutto quello che riguarda la loro salvezza, la sua Legge positiva rivelata. E questa, certo, trascende la legge naturale: essa infatti comunica dei misteri che toccano la vita stessa di Dio. Ma lungi dal contraddire la legge naturale, essa la esprime, ne sollecita l'espressione, potremmo dire. È così che le linee essenziali della legge naturale sono state rivelate al popolo di Dio nel Decalogo.

Ma lo studio della Legge positiva rivelata, e i suoi rapporti con la legge naturale e con la legge positiva umana, competono al teologo. Sicché la rivelazione dell'Oreb riguarda soltanto i principi fondamentali della vita morale. Che le conclusioni virtualmente contenute in tali principi siano dedotte con la riflessione razionale, o che prendano forma in virtù della conoscenza « naturale » di cui diremo in appresso e alla quale ha attinenza in proprio la legge naturale, la nostra conoscenza delle regolazioni e delle norme incluse nella legge non-scritta è in funzione dell'evolversi della coscienza morale. Tale conoscenza è senza dubbio ancora imperfetta, ed è probabile che continuerà a evolversi e ad affinarsi finché durerà l'umanità. Solo quando il Vangelo sarà penetrato nel più profondo della sostanza umana la legge naturale si manifesterà nel suo pieno splendore e nella sua perfezione.

La legge e la conoscenza della legge sono quindi due cose diverse. Tuttavia la legge ha forza di legge solo quando

è promulgata. Perciò solo nei limiti in cui è conosciuta e espressa in asserzioni della ragione pratica la legge naturale ha forza di legge.

Convien insistere, a tal proposito, sul fatto che la ragione umana non scopre le regolazioni della legge naturale in un modo astratto e teorico, come una serie di teoremi di geometria. Diciamo anzi che non le scopre mediante l'esercizio concettuale dell'intelligenza, o tramite la conoscenza razionale. Penso che sia necessario comprendere l'insegnamento di Tommaso d'Aquino su questo punto in maniera più profonda e più precisa di quanto avvenga ordinariamente. Quando egli afferma che la ragione umana scopre le regolazioni della legge naturale sotto la guida delle inclinazioni della natura umana, vuol dire che il modo stesso secondo il quale la ragione umana conosce la legge naturale non è quello della conoscenza razionale, ma quello della conoscenza per inclinazione¹². Questo tipo di

¹² È questo, a mio avviso, il senso reale e autentico in cui dobbiamo intendere il pensiero di Tommaso d'Aquino, cioè il senso che lui aveva espressamente di mira, anche se non ha usato queste precise parole trattando della Legge naturale. La conoscenza per inclinazione è iscritta in tutta la sua dottrina sulla legge naturale, ed essa sola rende questa dottrina perfettamente coerente. Essa sola infatti quadra con affermazioni come le seguenti: «*Omnia illa ad quae homo habet naturalem inclinationem, ratio naturaliter apprehendit ut bona, et per consequens ut opere prosequenda; et contraria eorum, ut mala et vitanda*» (I-II, 94, 2); «*Ad legem naturae pertinet omne illud ad quod homo inclinatur secundum naturam...* Sed, si loquamur de actibus virtuosis secundum seipsos, prout scilicet in propriis speciebus considerantur, sic non omnes actus virtuosus sunt de lege naturae. Multa enim secundum virtutem fiunt ad quae natura non primo inclinatur; sed per rationis inquisitionem ea homines adinvenerunt, quasi utilia ad bene vivendum» (I-II, 94, 3). Una certa oscurità viene dal continuo confronto che in questi articoli si istituisce tra l'intelletto pratico e l'intelletto speculativo, confronto in ragione del quale san Tommaso parla dei propria principia della

conoscenza non è una conoscenza chiara per concetti e giudizi concettuali: è una conoscenza oscura, non-sistemica, vitale, che procede per esperienza tendenziale o per «connaturalità» e nella quale l'intelletto, per formare un giudizio, ascolta e consulta quella specie di canto prodotto nel soggetto dalla vibrazione delle sue tendenze interiori.

Una volta compreso chiaramente questo fatto fondamentale, e, d'altra parte, allorché ci si è resi conto che le concezioni di san Tommaso su questo argomento richiedono di per sé un approccio storico e un'applicazione filosofica dell'idea di sviluppo per avvalersi dei quali il medioevo non era ancora attrezzato, allora finalmente si è in grado di farsi un'idea adeguata e di stabilire una teoria compiutamente appropriata della legge naturale. E si comprende come la conoscenza umana della legge naturale sia stata progressivamente formata e modellata dalle inclinazioni della natura umana, a partire dalle più fondamentali tra esse. Non mi propongo affatto di presentare un quadro a priori di queste inclinazioni autentiche che sono radicate nell'essenza dell'uomo in quanto vitalmente penetrato della vita pre-conscia dello spirito, e che si sono sviluppate o sono state liberate via via che progrediva il movimento dell'umanità: è la storia stessa della coscienza umana a metterle in luce. ~~Restante autentiche erano quelle inclinazioni che, nell'im-~~

Legge naturale come «*quasi conclusiones principiorum communium*» (I-II, 94, 4). In realtà, questi propria principia o precetti specifici della Legge naturale non sono affatto delle conclusioni razionalmente dedotte; essi hanno nell'ordine pratico un ruolo simile a quello delle conclusioni nell'ordine speculativo. (E si presentano come conclusioni stabilite dal ragionamento alla conoscenza riflessa — una conoscenza, per così dire, «a cose fatte» — dei filosofi, cui spetta ritornare razionalmente sui precetti della Legge naturale per «spiegarli»).

2. - IL SECONDO ELEMENTO (GNOSEOLOGICO) DELLA LEGGE NATURALE

Siamo così arrivati al *secondo* elemento fondamentale da prendere in considerazione nella legge naturale, alla legge naturale, cioè, *in quanto conosciuta*, e in quanto misura della ragione pratica umana che è la misura degli atti umani. La legge naturale non è una legge scritta. Gli uomini la riconoscono con maggiore o minore difficoltà, ed in gradi differenti, correndo il rischio di sbagliare qui come altrove. L'unica conoscenza pratica che tutti gli uomini hanno in comune per natura ed in modo infallibile come principio evidente per sé, percepito dall'intelletto in virtù dei concetti in gioco, è che si deve fare il bene ed evitare il male. E' questo il preambolo ed il principio della legge naturale; non la legge in sé. La legge naturale è l'insieme delle cose da fare e da non fare che ne derivano in maniera *necessaria*. Che nella determinazione di queste cose sia possibile ogni sorta di errori e di aberrazioni prova soltanto che la nostra visuale è scarsa, che la nostra natura è ancora rozza, e che innumerevoli accidenti possono falsare il nostro giudizio. Montaigne maliziosamente diceva che, fra certi popoli, l'incesto e il furto erano considerati atti virtuosi. Pascal ne rimase scandalizzato. Tutto ciò non è una prova contro la legge naturale, così come un errore in una addizione non è una prova contro l'aritmetica, o gli errori di certi popoli primitivi, per i quali le stelle erano buchi nella tenda che ricopriva il mondo, non sono una prova contro l'astronomia.

La legge naturale non è una legge scritta. La cono-

scenza che l'uomo ne ha, andò aumentando a poco a poco nella misura in cui si sviluppava la sua coscienza morale. Quest'ultima dapprima ebbe uno stato crepuscolare ⁽¹⁾. Gli etnologi ci hanno insegnato in quali strutture della vita di tribù e in seno a quale nebulosa magia si andò formando. Questo prova che la conoscenza che gli uomini hanno avuto della legge non scritta era passata attraverso forme e stadi diversi da quelli che certi filosofi o teologi hanno creduto. La conoscenza che la nostra coscienza morale ne ha, è senza dubbio ancora imperfetta, e con molta verosimiglianza continuerà a svilupparsi e a raffinarsi ulteriormente finché l'umanità esiste. Solo quando il Vangelo sarà penetrato nel più profondo della sostanza umana, la legge naturale fiorirà nella sua perfezione.

Così la legge e la conoscenza della legge sono due cose diverse. Eppure la legge ha forza di legge solo quando viene promulgata. E' solo là dove è conosciuta ed espressa in asserzioni di ragione pratica che la legge naturale ha forza di legge.

A questo punto insistiamo che la ragione umana non scopre le regole della legge naturale in modo astratto e teoretico, come una serie di teoremi geometrici. Anzi, non le scopre attraverso l'esercizio concettuale dell'intelletto, o per via di conoscenza razionale.

Penso che l'insegnamento di Tomaso d'Aquino, su questo punto, si dovrebbe comprendere in modo più profondo e più preciso del solito. Quando dice che

⁽¹⁾ Cfr. RAÏSSA MARITAIN, *Histoire d'Abraham ou les premiers âges de la conscience morale*, Parigi, 1947.

la ragione umana scopre le regole della legge naturale sotto la guida delle *inclinazioni* della natura umana, egli vuol dire che la vera maniera in cui la ragione umana conosce la legge naturale non è la conoscenza razionale, ma la conoscenza *attraverso l'inclinazione* ⁽¹⁾.

Questo genere di conoscenza non è chiara conoscenza per concetti e giudizi concettuali; è una conoscenza oscura, asistemica, vitale che procede per esperienza tendenziale o « connaturalità », dove l'intelletto per giungere al giudizio, consulta ed ascolta l'intima melodia prodotta nel soggetto dalla vibrazione delle sue tendenze interiori.

Quando si è compreso con chiarezza questo fatto fondamentale, e quando inoltre ci si è resi conto che

⁽¹⁾ Questo è, secondo me, il senso reale ed autentico in cui va inteso il pensiero di Tomaso d'Aquino, e che egli aveva espressamente di mira, anche se non ha usato proprio questa parola parlando della Legge naturale. La conoscenza per inclinazione è contenuta in tutta la sua dottrina sulla legge naturale, e sola rende perfettamente coerente tale dottrina. Essa sola può accordarsi con affermazioni come questa: « *Omnia illa ad quae homo habet naturalem inclinationem, ratio naturaliter apprehendit ut bona, et per consequens ut opere prosequenda; et contraria eorum, ut mala et vitanda* » (I-II, 94, 2); « *Ad legem naturae pertinet omne illud ad quod homo inclinatur secundum naturam...* Sed, si loquamur de actibus virtuosis secundum seipsos, prout scilicet in propriis speciebus considerantur, sic non omnes actus virtuosus sunt de lege naturae. Multa enim secundum virtutem fiunt ad quae natura non primo inclinatur; sed per rationis inquisitionem ea homines adinvenerunt, quasi utilia ad bene vivendum » (I-II, 94, 3).

Dal continuo paragone fatto in questi articoli tra l'intelletto pratico e l'intelletto speculativo deriva una certa confusione; in ragione di tal paragone egli parla dei *propria principia* della Legge naturale come « *quasi conclusiones principiorum communium* » (I-II, 94, 4). In realtà questi *propria principia* o precetti specifici della Legge naturale non sono affatto conclusioni razionalmente dedotte; nel mondo pratico hanno una parte simile a quella delle conclusioni nell'ordine speculativo. (E appaiono come conclusioni stabilite dal ragionamento alla conoscenza riflessa dei filosofi, che devono tornare riflessivamente sui precetti della Legge naturale e spiegarli »).

il punto di vista di S. Tomaso al proposito richiede un avvicinamento storico ed un rafforzamento filosofico dell'idea di sviluppo ai quali il Medio Evo non era pronto a ricorrere, allora in fine ci si può fare un'idea adeguata e stabilire una teoria veramente appropriata della legge naturale. E si capisce che la conoscenza umana della legge naturale è andata prendendo forma e modellandosi progressivamente secondo le inclinazioni della natura umana partendo da quelle più fondamentali. Non mi propongo di offrirvi un quadro *a priori* di quelle inclinazioni vere che sono radicate nell'essere dell'uomo come permeato vitalmente della vita preconsce della mente, e che si svilupparono o furon liberate a mano a mano che avanzava lo svolgersi dell'umanità. Esse son messe in luce dalla storia della coscienza umana. Erano veramente autentiche queste inclinazioni che nell'immensità del passato umano hanno guidato la ragione a prendere coscienza, poco per volta, delle regole che sono state, più decisamente e in modo più generale, riconosciute dalla razza umana, partendo dalle più antiche comunità sociali. Perché la conoscenza degli aspetti primordiali della legge naturale fu espressa dapprima in schemi di precetti e proibizioni sociali più che in giudizi personali; di modo che noi potremmo dire che questa conoscenza s'è sviluppata nel duplice tessuto protettivo delle inclinazioni e della società umane.

Per quanto riguarda il secondo elemento fondamentale, l'elemento della conoscenza che la legge naturale implica per poter aver forza di legge, si deve dire che la legge naturale — cioè la legge naturale *conosciuta naturalmente*, o più esattamente, la legge naturale, la cui conoscenza è incorporata nella eredità

più generale e più antica della umanità — riguarda solo il campo delle regole etiche di cui l'uomo si è reso consapevole in virtù della conoscenza *tramite la inclinazione* e che sono *principi* (indimostrabili perchè percepiti per inclinazioni) della vita morale, riconosciuti progressivamente dai più comuni a quelli viepiù specifici.

Tutti i precedenti appunti possono aiutarci a capire perchè da un lato un esame accurato dei dati etnologici mostrerebbe che gli *schemi dinamici fondamentali* della legge naturale — se sono compresi nel loro significato autentico, tuttora indeterminato (per es.: togliere la vita ad un uomo è cosa più grave che togliere la vita a un animale qualsiasi, o il gruppo familiare deve obbedire a certi schemi fissi; o i rapporti sessuali devono essere contenuti entro dati limiti; o noi siamo tenuti a rivolgerci verso la realtà dell'invisibile; o siamo costretti a vivere insieme sotto certe norme e proibizioni) — sono oggetto di una conoscenza universale maggiore, dovunque e sempre, di quella che apparirebbe ad uno sguardo superficiale; e perchè, d'altro lato, ci si deve aspettare di trovare una enorme relatività e variabilità nelle regole, costumi e standard particolari in cui, presso tutti i popoli della terra, la ragione umana ha espresso la sua conoscenza perfino degli aspetti fondamentali della legge naturale; infatti, come notavo sopra, questa conoscenza spontanea non si fonda su regole morali scoperte concettualmente e dedotte razionalmente, ma su regole morali conosciute per inclinazione, e, all'inizio, su semplici forme o intelaiature generiche tendenziali, su ciò che ho chiamato *schemi dinamici* di regole morali di cui sono capaci, nel loro

primo sorgere, i concetti primordiali « primitivi » della conoscenza per inclinazione. E in queste intelaiature tendenziali o schemi dinamici possono intervenire molti contenuti diversi, ancora imperfetti, per non parlare delle inclinazioni storte, deviate o perversite che possono mescolarsi a quelle fondamentali.

Si può capire nello stesso tempo perchè la legge naturale riguarda essenzialmente uno sviluppo dinamico e perchè la coscienza morale e la conoscenza della legge naturale hanno progredito dall'età delle caverne in due modi: 1° il modo con cui la ragione umana è divenuta consapevole in maniera sempre meno crepuscolare, rozza e confusa delle regole primordiali della legge naturale; 2° il modo con cui è divenuta consapevole (sempre per mezzo della conoscenza per inclinazione) delle ulteriori e più alte regole di questa legge. E questa conoscenza è tuttora in via di progresso, e progredirà fino a quando durerà la storia umana. Il progresso della coscienza morale è veramente l'istanza più indiscutibile del progresso dell'umanità.

Ho detto che la legge naturale è una legge non scritta; è la legge non scritta nel senso più profondo dell'espressione perchè la conoscenza che ne abbiamo non è un lavoro di libera concettualizzazione, ma il risultato di una concettualizzazione *legata* alle inclinazioni essenziali dell'essere, della natura viva e della ragione che compongono l'uomo, e perchè si sviluppa in proporzione al grado di esperienza morale e di auto-riflessione, ed anche di esperienza sociale, di cui è capace l'uomo nelle varie età della sua storia. E' così che nei tempi antichi e nell'età medie-

vale si diede più peso, nella legge naturale, agli *obblighi* dell'uomo che ai suoi *diritti*.

La conquista — grande conquista certo — del secolo XVIII fu di portare in piena luce i *diritti* dell'uomo come se richiesti anche dalla legge naturale. Questa scoperta fu dovuta a un progresso nella esperienza morale e sociale, attraverso il quale le *inclinazioni* radicali della natura umana circa i diritti della persona umana furon liberate, e di conseguenza si sviluppò la *conoscenza per inclinazione* per quanto li riguarda. Ma, secondo una triste legge della conoscenza umana, la grande conquista fu pagata dagli errori ideologici, in campo teoretico, su cui ho insistito all'inizio. L'attenzione si spostò, dagli obblighi dell'uomo, soltanto sui suoi diritti. Una visione verace e comprensiva avrebbe fatto attenzione *sia* agli obblighi *che* ai diritti impliciti nelle esigenze della legge naturale.

IV. - DIRITTI UMANI E LEGGE NATURALE

Non ho bisogno di scusarmi per aver indugiato a lungo sull'argomento della legge naturale. Come potremmo comprendere i diritti umani se non avessimo un adeguato concetto della legge naturale? La stessa legge naturale che stabilisce i nostri doveri fondamentali e in virtù della quale ogni legge è obbligatoria, è la legge che ci assegna i diritti fondamentali ⁽¹⁾. E'

⁽¹⁾ Cfr. E. S. Dore, giudice aggiunto alla Corte suprema di New York: *Human Rights and Natural Law*, in: « New York Law Journal », 1947; McKINNON, *The Higher Law*, in: « American Bar Association Journal », 1947; LASERSON, *op. cit.*; Lord WRIGHT, presidente della Commissione dei crimini di guerra stabilita dall'O.N.U., *Natural Law and International Law*, in: « Essays in Honor of Roscoe Pound »; G. P. SCHMIDT, *An Approach to Natural Law* (in preparazione).

Il concetto della legge naturale ha avuto, lo si sa, una parte fon-

perchè siamo inseriti nell'ordine universale, nelle leggi e nelle regole del cosmo e della immensa famiglia delle creature (e infine nell'ordine della sapienza creativa) ed è perchè abbiamo insieme il privilegio di partecipare alla natura spirituale, che noi possediamo diritti di fronte agli altri uomini e a tutto il complesso delle creature. In ultima analisi, dal momento che ogni creatura agisce in virtù del suo Principio, che è Atto puro; dal momento che ogni autorità degna di tale nome (quanto a dire, giusta) obbliga in coscienza in virtù del Principio dell'essere che è pura Sapienza, così pure ogni diritto in possesso dell'uomo è posseduto in virtù del diritto in possesso di Dio, che

damentale nel pensiero dei fondatori della Repubblica e della Costituzione americane. Insistendo sul fatto (cfr. C. LE BOUTILLIER, *American Democracy and Natural Law*, New York, Columbia University Press, 1950, cap. III) che essi sono stati uomini di governo più che metafisici, e che hanno usato questo concetto in uno schema più pratico che filosofico, e in un senso più o meno vago, ossia «utilitarista» (come se ogni preoccupazione per il bene comune e la realizzazione dei fini dell'esistenza umana dovesse esser tacciata di utilitarista) non si riesce che a mettere maggiormente in valore l'impossibilità di strappare la legge naturale dalle credenze morali sulle quali la nazione americana si è fondata.

Nel suo energico volume, *Courts on Trial* (Princeton, N. J., Princeton University Press, 1949) il giudice Jérôme Frank vede la Legge naturale sotto un punto di vista più pratico che metafisico. Questo fatto dà un valore sperimentale particolarmente significativo al suo giudizio, quando scrive: «Nessuna persona non cattolica che sia onesta può non accettare quei certi principi o precetti fondamentali da cui dipende la dottrina della legge naturale, come rappresentanti per il nostro tempo, e per ogni avvenire che si possa ragionevolmente prevedere, degli elementi essenziali della base della civiltà» (p. 364-65).

Notiamo infine che quando si giunge all'applicazione delle esigenze fondamentali della giustizia nei casi in cui le disposizioni della legge positiva fanno difetto fino a un certo punto, è inevitabile ricorrere ai principi della legge naturale creando così un precedente e nuove regole giudiziarie. E' quel che si è prodotto in modo sensibile nel processo, che segna una data storica, dei criminali di guerra nazisti a Norimberga.